

CIRCOLARE N. 1  
12 GENNAIO 2015

---

## **Le novità rilevanti della Legge di stabilità 2015**

---

© Copyright 2015 Acerbi & Associati®

È stata pubblicata nel S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 la **Legge n. 190 del 23 dicembre 2014**, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)".

La legge è composta da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi; le disposizioni, salvo piccole eccezioni (si vedano i commi 701 e 735), sono entrate **in vigore dal 01 gennaio 2015**.

A seguire, proponiamo una tabella di sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per l'anno 2015. I riferimenti numerici sono ai vari commi dell'unico articolo di cui si compone la legge.

| COMMA     | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|-----------|---|
| 11        | <p><b>Estensione Art Bonus</b></p> <p>Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. <i>ART-BONUS</i> (art.1 D.L. n. 83/2014) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.</p>   |
| 12-13, 15 | <p><b>Bonus 80 euro</b></p> <p>Si rende strutturale il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art. 1 D.L. n. 66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. "<i>bonus 80 euro</i>"), originariamente introdotto per il solo anno 2014.</p> <p>In particolare la somma spettante è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;</li> <li>- a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.</li> </ul> <p>Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.</p> <p>Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del <i>bonus</i> non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.</p> |
| 14        | <p><b>Rientro lavoratori dall'estero</b></p> <p>Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.</p>  |
| 16-17     | <p><b>Buoni pasto</b></p> <p>Modificando le norme del Tuir (art. 51, comma 2, lett. c), si eleva – a decorrere dal 1° luglio 2015 – la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.</p>  |
| 19        | <p><b>Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art. 37 D.L. n. 66/2014)</b></p> <p>Si estende al 2015 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p> <p>Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.</p>  |
| 20-25     | <p><b>Deduzione Irap del costo del lavoro</b></p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato</li> </ul>   |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|-------|---|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.</li> </ul> <p>È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che abbia lavorato almeno 150 giornate;</li> <li>• ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.</li> </ul> <p>A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.</p> <p><b>Ritorno alle vecchie aliquote</b></p> <p>Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 3,9% (aliquota ordinaria),</li> <li>• del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),</li> <li>• del 4,65% (per le banche),</li> <li>• del 5,9 % (per le assicurazioni),</li> <li>• del 1,9% (per il settore agricolo).</li> </ul> <p>Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n. 66/2014 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.</p> <p><b>Soggetti senza dipendenti e credito di imposta</b></p> <p>Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali.</p> <p>Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione</p> |
| 26-34 | <p><b>TFR in busta paga</b></p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via sperimentale,</li> <li>• in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,</li> </ul> <p>che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.</p> <p>La predetta parte integrativa della retribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è assoggettata a tassazione ordinaria,</li> <li>• non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR (tassazione del Tfr),</li> <li>• non è imponibile ai fini previdenziali.</li> </ul> <p>Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell'eventuale erogazione diretta della quota maturanda del Tfr.</p> <p>Per i datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti</li> <li>• non optino per la fruizione del "credito di supporto"</li> </ul> <p>si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste</p>   |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|-------|---|
|       | <p>dall'art.10 D.Lgs. n. 252/2005 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.</p> <p>Le medesime disposizioni di cui al citato art. 10 D.Lgs. n. 252/2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.</p> <p>I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.</p> <p>Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere all'Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore</li> <li>• e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell'economia e l'Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.</li> </ul> <p>Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.</p>   |
| 35-36 | <p><b>Credito di imposta per ricerca e sviluppo</b></p> <p>Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l'art. 3 D.L. n. 145/2013.</p> <p>In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro);</li> <li>• l'eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;</li> <li>• il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l'attuale percentuale è del 50%);</li> <li>• la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e <i>start-up</i> innovative;</li> <li>• il raddoppio del tetto massimo del credito d'imposta <i>pro-capite</i> annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro);</li> <li>• l'innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell'agevolazione;</li> <li>• la diminuzione dell'investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;</li> <li>• l'esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili;</li> <li>• la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;</li> </ul> |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO  |
|-------|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta con conseguente eliminazione dell'affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici;</li> <li>• l'affidamento dei controlli esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e d'interessi - laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico;</li> <li>• l'individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente;</li> <li>• il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.</li> </ul> <p>Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n. 145/2013 l'allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.</p>   |
| 37-45 | <p><b>Patent box</b></p> <p>Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. <i>patent box</i>).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali;</li> <li>• possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo;</li> <li>• l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione);</li> <li>• il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell'ipotesi di utilizzo diretto;</li> <li>• spetta l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;</li> <li>• l'opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento;</li> <li>• la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene;</li> <li>• l'opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap;</li> </ul> |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO  |
|-------|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</li> </ul> <p>Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014.</p> <p>Il beneficio si applica in misura progressiva come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% per il primo periodo di imposta;</li> <li>- 40% per il secondo periodo di imposta;</li> <li>- 50% per i periodi successivi.</li> </ul>  |
| 46    | <p><b>Credito di imposta per aree svantaggiate</b></p> <p>Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell'art. 1 L. n. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art. 8 L. n. 388/2000).</p>   |
| 47-48 | <p><b>Proroga bonus interventi su edifici</b></p> <p>Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di recupero del patrimonio edilizio (50%);</li> <li>• di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);</li> <li>• di riqualificazione energetica (65%).</li> </ul> <p>La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);</li> <li>• per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.</li> </ul> <p>Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.</p> <p>Infine, modificando l'art. 16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).</p> |
| 54-89 | <p><b>Nuove regimi di tassazione forfetaria</b></p> <p>Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%.</p> <p>L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfettaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati.</p> <p><b>Requisiti di accesso</b></p> <p>Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività):</p>  |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO  |
|-------|--|
|       | <p>1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da ragguagliare ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio;</p> <p>2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;</p> <p>3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili);</p> <p>4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo.</p> <p><b>Cause di esclusione all'accesso</b><br/>Non possono adottare il nuovo regime:</p> <p>1) coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;</p> <p>2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito;</p> <p>3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto;</p> <p>4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.</p> <p><b>Modalità di manifestazione dell'opzione per le nuove partite Iva</b><br/>Con comunicato stampa del 31/12/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, possono barrare la casella destinata al regime dei minimi nell'attesa di una revisione del modello di variazione dati.</p> <p><b>Caratteristiche del regime</b><br/>Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta;</li> <li>• preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti;</li> <li>• esclusione dall'applicazione della ritenuta sui compensi incassati;</li> <li>• esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;</li> <li>• esonero dalle scritture contabili;</li> <li>• esclusione dagli studi di settore e parametri;</li> <li>• esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e black list).</li> </ul> <p><b>Regime super agevolato per le start up</b><br/>Per i soggetti che iniziano una nuova attività:</p> <p>1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;</p> <p>2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo;</p> <p>3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime;</p> <p>il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3.</p> <p><b>Durata del regime</b><br/>Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti.</p> <p><b>Regime agevolato contributivo</b><br/>Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le regole dei minimali Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante</p> |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | <p>apposita comunicazione da rendere all'Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime.</p> <p><b>Passaggi di regime</b></p> <p>Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i requisiti.</p> <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età);</li> <li>• per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle start up, sino al completamento del triennio.</li> </ul>  |
| 113     | <p><b>Modifiche Legge Fornero per requisiti pensionistici</b></p> <p>Vengono esclusi dalla riduzione percentuale prevista dalla "riforma Fornero" (art. 24 comma 10 D.L. n. 201/2011) i rendimenti pensionistici dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni.</p>   |
| 118-120 | <p><b>Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni</b></p> <p>Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai datori di lavoro privati;</li> <li>• con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,</li> </ul> <p>sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.</p> <p>Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015),</li> <li>• con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.</li> </ul> <p>L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l'Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego).</p> <p>È infine previsto il monitoraggio, da parte dell'Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del</p> |



| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO  |
|---------|--|
|         | Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.  |
| 121     | <p><b>Soppressione vecchi benefici contributivi</b></p> <p>Si sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell'art. 8 comma 9 L. n. 407/1990) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.</p>   |
| 125-129 | <p><b>Bonus bebè</b></p> <p>Si riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per i nuovi nati, erogato mensilmente dall'Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione.</p> <p>Tale assegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito complessivo,</li> <li>• è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione,</li> <li>• a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è raddoppiato).</li> </ul>  |
| 130     | <p><b>Bonus famiglie numerose</b></p> <p>Si riconoscono, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui.</p>   |
| 137-138 | <p><b>Deduzioni Onlus</b></p> <p>Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%,</li> <li>• nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa,</li> </ul> <p>effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).</p> <p>Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p> |
| 139-140 | <p><b>Non imponibilità IVA per cessioni con finalità umanitarie</b></p> <p>Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.</p>  |
| 141     | <p><b>Deducibilità donazioni a partiti politici</b></p> <p>Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.</p>   |
| 207     | <p><b>Proroga clausola di salvaguardia per la spending review</b></p> <p>Prorogato al 15/01/2016 il termine entro il quale possono essere disposte, con apposito D.P.C.M., variazioni alle aliquote di imposta, o riduzioni delle agevolazioni fiscali, in ipotesi</p>   |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | di mancato raggiungimento di determinati target di razionalizzazione della spesa pubblica.  |
| 222     | <p><b>Soppressione stanziamento 2015 per contributo rottamazione veicoli</b><br/>Modificando l'articolo 17-undecies D.L. n.83/12, si sopprime lo stanziamento relativo all'anno 2015 del Fondo per gli incentivi all'acquisto di veicoli (c.d. rottamazione).</p>   |
| 242     | <p><b>Riduzione della misura di fruizione dei crediti di imposta</b><br/>Si demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla Legge di Stabilità, delle quote percentuali di fruizione.</p>  |
| 244-245 | <p><b>Rendita catastale immobili ad uso produttivo</b><br/>Si inseriscono disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.<br/>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. imbullonati).</li> <li>• si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.</li> </ul>  |
| 246     | <p><b>Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017</b><br/>Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.</p>   |
| 247-251 | <p><b>Settore autotrasporto: revisione normativa</b><br/>Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n. 286/2005 e al D.L. n. 112/2008 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub vettore;</li> <li>• viene introdotta la disciplina della sub-vezione;</li> <li>• viene abrogato l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 e quindi la "scheda di trasporto";</li> <li>• viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti;</li> <li>• viene previsto che il <b>committente</b> sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.</li> </ul> <p>Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.</p> |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | <p>Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi.</p> <p>Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.</p>  |
| 314     | <p><b>Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari</b></p> <p>Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.</p> <p>Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione Isee,</li> <li>• in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.</li> </ul>   |
| 621-625 | <p><b>Tassazione fondi pensione e rivalutazione TFR</b></p> <p>Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione - va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli);</li> <li>• dall'11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto).</li> </ul> <p>In merito alla decorrenza è precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le nuove aliquote si applichino dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;</li> <li>• in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota;</li> <li>• per quanto riguarda il Tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.</li> </ul> |
| 626-627 | <p><b>Rivalutazione quote e terreni</b></p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;</li> <li>• il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;</li> <li>• la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.</li> </ul> <p>Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;</li> <li>• dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.</li> </ul>  |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
| 629-633 | <p><b>Reverse charge</b><br/>Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. reverse charge) di cui all'art. 17 D.P.R. n. 633/1972 ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;</li> <li>• trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni);</li> <li>• cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a) D.P.R. n. 633/1972 (per un periodo di 4 anni);</li> <li>• cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).</li> </ul> <p>Modificando l'art. 74, comma 7 D.P.R. n. 633/1972, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.</p> <p><b>Split Payment</b><br/>Aggiungendo l'articolo 17-ter al D.P.R. n. 633/1972, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario.</p> <p>Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.</p> <p>I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.</p> <p>Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter D.P.R. n. 633/1972 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art. 17-ter, sia pur limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment.</p> <p>Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono rimosse attraverso atto di recupero motivato.</p> <p>Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.</p> |
| 634-640 | <p><b>Adempimenti volontari e ravvedimento operoso</b><br/>Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance).</p> <p>Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.</p> <p>Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza.</p>  |

| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|-------|---|
|       | <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.</p> <p>In sostanza, si potrà accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.</p> <p>Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:</p> <p>a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;</p> <p>a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;</p> <p>b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;</p> <p>c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;</p> <p>Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.</p> |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | <p><b>Dichiarazione integrativa e termini di controllo</b><br/>Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art. 2, comma 8 del richiamato D.P.R. n. 322/1998) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.</p>   |
| 641     | <p><b>Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA</b><br/>Si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015).<br/>Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.</p>   |
| 655-656 | <p><b>Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile</b><br/>Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con applicazione retroattiva alle distribuzioni del 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del Contribuente).<br/>Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.</p>   |
| 657     | <p><b>Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni</b><br/>Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.</p>   |
| 658-659 | <p><b>Tassazione dei capitali da assicurazioni sulla vita</b><br/>Riscrivendo il quinto comma dell'art. 34 D.P.R. n. 601/1973, si limita l'esenzione Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato.<br/>Secondo la normativa previgente, invece, l'esenzione Irpef riguardava, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.</p>  |
| 666     | <p><b>Bollo per auto e moto storiche</b><br/>Si elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.</p>   |
| 667     | <p><b>Aliquota Iva ridotta per e-book</b><br/>Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.</p>  |
| 678     | <p><b>Individuazione regimi fiscali agevolati di Paesi esteri</b><br/>Si affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare, con apposito decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.<br/>L'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 10 Tuir;</li> <li>• opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'art. 168-bis Tuir, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. <i>white list</i>).</li> </ul> |
| 679     | <p><b>Conferma livello massimo Tasi</b><br/>Si conferma, anche per l'anno 2015:</p>   |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille);</li> <li>• la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.</li> </ul>  |
| 680-681 | <p><b>Regime CFC</b></p> <p>Si introduce, nella disciplina di rango primario, uno specifico criterio, espresso in termini percentuali (tassazione inferiore al 50% di quella italiana), per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC – <i>controlled foreign companies</i>).</p>  |
| 682-689 | <p><b>Modifica procedure per discarico somme iscritte a ruolo</b></p> <p>Si modifica la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.</p> <p>In sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi;</li> <li>• si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato e dai Comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri in capo allo Stato;</li> <li>• si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo.</li> </ul> <p>In particolare, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione di inesigibilità avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo;</li> <li>• in presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa;</li> <li>• viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati, mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione dopo il terzo anno;</li> <li>• è posto in capo ai concessionari l'onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolarità non hanno pregiudicato l'azione di recupero delle somme oggetto della procedura.</li> </ul> <p>Il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l'ente non abbia avviato un'attività di controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo. Nelle more del discarico, l'ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese.</p> <p>Si affida all'ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie dell'Unione europea.</p> <p>Sono modificate le norme riguardanti il rimborso all'agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità.</p> |
| 690     | <b>Franchigia Irpef per lavoratori transfrontalieri</b>   |

| COMMA   | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|---------|---|
|         | Si eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia Irpef operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).   |
| 691     | <p><b>Campione d'Italia</b></p> <p>Si introduce un nuovo comma 3-<i>bis</i>, all'art. 188-<i>bis</i> Tuir, con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, una franchigia Irpef per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.</p>  |
| 692-693 | <p><b>Imu terreni agricoli</b></p> <p>Si prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione Imu (D.M. 28 novembre 2014) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente (a titolo di maggior gettito Imu) gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.</p>  |
| 701     | <p><b>Particolari date di entrata in vigore dei provvedimenti</b></p> <p>Si prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla "Gazzetta Ufficiale" e non il 1° gennaio 2015.</p>   |
| 702     | <p><b>Partecipazione comuni all'attività di accertamento</b></p> <p>Per il triennio 2015-2017, eleva al 55% la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.</p>  |
| 707     | <p><b>Tetto massimo trattamenti pensionistici</b></p> <p>Si prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.</p> |
| 711-712 | <p><b>Aumento aliquota Iva pellet</b></p> <p>Si innalza, dal 10% al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei <i>pellet</i> di legno e si destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe).</p>   |
| 713     | <p><b>Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.</p>  |
| 718-719 | <p><b>Clausola salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016</b></p> <p>Si stabiliscono i seguenti incrementi delle aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato reperimento delle necessarie risorse:</p> <p>a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;</p>   |



| COMMA | SINTESI DEL CONTENUTO   |
|-------|---|
|       | <p>b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.</p> |
| 726   | <p><b>Termine massimo per l'effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro</b></p> <p>Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.</p>   |
| 735   | <p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>Si dispone l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2015, tranne le specifiche previsioni già in precedenza evidenziate (vedi comma 701).</p>  |